



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Annullamento deliberazione n. 220 dell'11/settembre/1993 riguardante il premio di produttività.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 6 (sei)

del mese di L u g l i o, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Eduardo MURIANO-PRESIDENTE 3. Giuseppe ALTAMURA

4. Bruno COSTONE 5. Pasquale BARNABA'

6. Daniele POTI' 7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (a.g.) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 220 adottata in data 11/settembre/1993, con all'oggetto "Premio produttività", con la quale si è deciso, fra l'altro, di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993, tra le voci del Mastro, "Spese del Personale", apposita voce intitolata

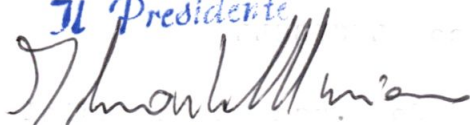
"Premio di Produttività" con stanziamento di f.1.100.000.000.= pari alla somma dei fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: f.748.000.000.= per quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e ===== f.352.000.000.= per gli oneri sociali (previdenziali e assistenziali);

- RITENUTO dover annullare la deliberazione in oggetto per illegittimità scaturente dal contrasto con l'art. 7 della Legge n. 438/92, sotto il profilo dell'aumento della spesa per il personale dipendente, nonchè per illegittimità scaturente dalla inapplicabilità per le aziende municipalizzate del disposto di cui all'art. 2, 3° comma, della Legge n. 359/92 per quanto riguarda il premio di produttività per l'anno 1992;
- RITENUTO, tra l'altro, di dover annullare detta deliberazione anche per il premio di produttività corrisposta per l'anno 1991, in quanto risulta che la somma corrisposta ~~a tale titolo~~ a tale titolo dichiarato in delibera venne in effetti corrisposta a titolo di anticipazione del Contratto Integrativo Aziendale per il triennio 1991/1993 e, quindi, in violazione dell'art. 7 del D.L. 19/09/1992, n. 384, convertito in Legge n. 438/92;
- PREMESSO quanto sopra;
- VISTA la relazione redatta dal nucleo di valutazione previsto dalla deliberazione in oggetto, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. n.1);
- VISTO il parere reso in merito dall'avv. Guido DE MESE, Segretario generale della FEDERTRASPORTI, che si allega alla presente come parte sostanziale ed integrante (All.N.2);
- A VOTI unanimi e con il voto di astensione del Direttore di Esercizio motivato dalla circostanza che lo stesso non conosce la questione data la sua complessità e, soprattutto, in conseguenza del limitato periodo di tempo da cui è stato assunto in servizio presso questa Azienda

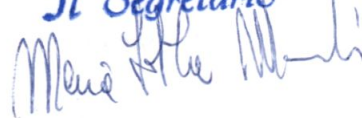
D E L I B E R A

- di annullare, come in effetti annulla per le motivazioni indicate in premessa, e che qui si intendono riportate, la propria deliberazione n. 220 adottata nella seduta dell'11/settembre/1993, avente ad oggetto "Premio Produttività".

Il Presidente



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/LUGLIO/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il 3/Agosto/1994- dalla Sez. Decentrata di Controllo della Regione

Puglia Taranto, con atto n. 7349.-

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRANTE



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 21/luglio/1994

N. di Protocollo 1336/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in triplice copia, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 902/1986, la sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/luglio/1994:

- Del. n. 146 - "Annullamento deliberazione n. 220 dell'11/settembre/1993 riguardante il premio produttività".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

L.2.
21.7.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 21/luglio/1994

N. di Protocollo 1335/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia la sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/luglio/1994. La stessa, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, viene trasmessa all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 146 - "Annullamento deliberazione n. 220 dell'11/settembre/1993 riguardante il premio di produttività".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



30 GEN. 1995

COPIA X ME
E DIRIG. TEC. 1. DIVISIONE
DR CARALLO
ING. PASS. 1
SEZ. SEGRETARIA
N. 212 Prot. Spec.
Spedito il 22 DIC. 1994

N. 253

del Registro

N. 1261

di Prot.



CITTÀ DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice A.M.A.T. n°146
del 6.7.1994 avente per oggetto: "Annullamento deliberazione n° 220 dell'11
settembre 1993 riguardante il premio produttività".-



L'anno millenovecentonovanta quattro il giorno sette del mese di dicembre
alle ore 11,05, in Taranto x presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica in prosecuzione, si è riunito sotto la Presidenza del
Sig. Avv. Giovanni De Cataldis - Cons. Anziano con l'assistenza del Segretario Generale.
Sig. Dr. Giuseppe Pernacchia

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 CITO Giancarlo - Sindaco	
2 DE CATALDIS Giovanni	
3 BRIGANTI Egidio	
4 VITANZA Francesco	
5 COLIZZI Cesare	1
6 TARANTINO Antonio	
7 PULPITO - GOLINO Italia	
8 DI CORRADO Bruno	2g.
9 BASILE Gilberto	
10 MICOLI Angelo	
11 CORCELLA Salvatore	
12 TARANTINO Vito	
13 BATTISTA Domenico	3
14 PIGNANELLI Fedele	
15 NOTARISTEFANO Italo	
16 NOBILE Loredana	
17 DONVITO Italo	
18 DE DONATO Rocco	
19 RUSSO Vito	
20 CHYURLIA Pierina	4

	Assenti
21 ROTOLO Vito	
22 CAMPANELLA Giacomo	
23 CANDELLI Federico	
24 DI MAGGIO Federico	
25 SCHETTINO Germano	
26 MINEO Luciano	5
27 CERVELLERA Alfredo	
28 DE SALVE Leonardo	
29 CASSETTA Cosimo	
30 SCARCIA Sergio	
31 RUSCIANO Pietro	
32 CARDUCCI Alfengo	
33 TUCCI Michele	
34 MESSINESE Arturo	6g.
35 LIUZZI Donato	
36 TARANTINO Maria	
37 RUTA Paolo	
38 GUIDA Andrea	7
39 MONTALTO Giuseppe	
40 CONTINO Michele	8
41 FAMA' Franco	9

in totale N. 32 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco.

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di prima
convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota 1336 del 21.7.1994 pervenuta in data 21.7.1994 la Commissione Amministratrice dell'AMAT ha trasmesso a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata nella seduta del 6.7.1994 n.146 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato altresì che il CO.RE.CO. in sede d'esame del detto deliberato ne ha subordinato l'esecutività all'accertamento da parte del Consiglio Comunale della legittimità dell'atto di nomina dei componenti l'organo collegiale ed in particolare sulla asserita incompatibilità del componente Dr.Edoardo Muriano;

Avuto riguardo ai contenuti del proprio deliberato n.186 del 21.10.1994; con il quale si e' preso atto della revoca della nomina a componente del Dr. Edoardo Muriano;

Vista la successiva deliberazione della Commissione Amministratrice dell'AMAT n.298 del 24.11.1994, trasmessa in pari data con propria nota n.2175/94 con la quale la predetta Commissione ha deliberato la conferma delle deliberazioni per le quali il CO.RE.CO. ne aveva subordinato l'efficacia; tra le quali rientra quella oggetto della presente approvazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Vista la legge 8.6.1990;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 3.12.1994 dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Pennacchia sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 28.11.94 dal Responsabile di Ragioneria Dr. Luigi Lubelli sotto il profilo della regolarità contabile ;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 28.11.94 dal Segretario Generale Dr. Giuseppe PENNACCHIA sotto il profilo della legittimità' ;

Con 21 voti favorevoli, 10 contrari (Rusciano, Cervellera, De Salve, Cassetta, Scarcia, Carducci, Tucci, Tarantino M., Liuzzi, Candelli) resi per alzata di mano dai 32 Consiglieri presenti e votanti;

L'ann

del m

sede

si è

dei S

1.

2.

4.

6.

8.

Assi

Svol

Il Pr

D E L I B E R A

1) di approvare per le ragioni innanzi espresse e far propria la deliberazione N° 146 del 6.7.1994 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;

2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990 N. 142 così come evidenziati in premessa.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Battista ed esce il Consigliere Candelli presenti 32.



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Annullamento deliberazione n. 220 dell'11/settembre/1993 riguardante il premio di produttività.



L'anno millenovecentonovant **quattro**, il giorno **8** (sei)
del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

Arturo N A S I (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Eduardo MURIANO-PRESIDENTE	3. Giuseppe ALTANURA
4. Bruno COSTONE	5. Pasquale BARRADA'
6. Danielo POTI'	7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria Teresa CONTE (a.g.)	9. Luigi POSTICIONE (con diritto a voto)
-------------------------------------	---

Francesco LUCIBELLO

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

dott.ssa Maria Fabiola NIENTI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA** la deliberazione n. 220 adottata in data 11/settembre/1993, con all'oggetto "Premio produttività", con la quale si è deciso, fra l'altro, di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993, tra le voci del Mastro, "Spese del Personale", apposita voce intitolata

"Premio di Produttività" con stanziamento di 2.1.100.000.000.- pari alla somma dei fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: 2.748.000.000.- per quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e - - - - - 2.352.000.000.- per gli oneri sociali (previdenziali e assistenziali);

- RITENUTO dover annullare la deliberazione in oggetto per illegittimità scaturente dal contrasto con l'art. 7 della Legge n. 430/92, sotto il profilo dell'aumento della spesa per il personale dipendente, nonché per illegittimità scaturente dalla inapplicabilità per le aziende municipalizzate del disposto di cui all'art. 2, 3° comma, della Legge n. 389/92 per quanto riguarda il premio di produttività per l'anno 1992;
- RITENUTO, tra l'altro, di dover annullare detta deliberazione anche per il premio di produttività corrisposta per l'anno 1991, in quanto risulta che la somma corrisposta a tale titolo a tale titolo dichiarato in delibera venne in effetti corrisposta a titolo di anticipazione del Contratto Integrativo Aziendale per il triennio 1991/1993 e, quindi, in violazione dell'art. 7 del D.L. 19/09/1992, n. 384, convertito in Legge n. 430/92;
- PRESUNSO quanto sopra;
- VISTA la relazione redatta dal nucleo di valutazione previsto dalla deliberazione in oggetto, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (All. n.1);
- VISTO il parere reso in merito dall'avv. Guido DE NISSE, Segretario generale della FERRETTRANSPORTI, che si allega alla presente come parte sostanziale ed integrante (All. n.2);
- A VOTI unanimi e con il voto di astensione del Direttore di Esercizio motivato dalla circostanza che lo stesso non conosce la questione data la sua complessità e, soprattutto, in conseguenza del limitato periodo di tempo da cui è stato assunto in servizio presso questa Azienda

D E L I B E R A

- di annullare, come in effetti annulla per le motivazioni indicate in premessa, e che qui si intendono riportate, la propria deliberazione n. 229 adottata nella seduta dell'11/settembre/1993, avente ad oggetto "Premio Produttività".

IL SEGRETARIO

F/to: dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

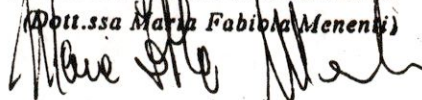
Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (dott. Eduardo MURIANO)

A. M. A. T.

- per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



Del che è verbale.

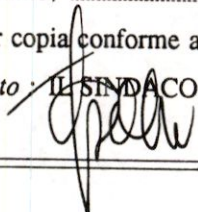
Seguono le firme all'originale del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario Generale.

Si attesta che la presente deliberazione ^{In corso di pubblicazione} è stata ~~presentata~~ all'Albo Pretorio del Comune dal 22 DIC. 1994 al 23 GEN. 1995

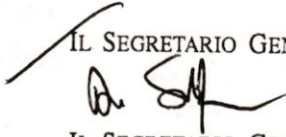
Taranto, 22 DIC. 1994

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE


IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV.LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI di TARANTO

N. 12524

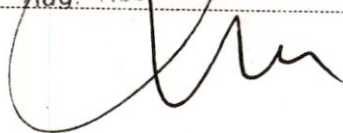
LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 12. GEN. 1995

prende atto

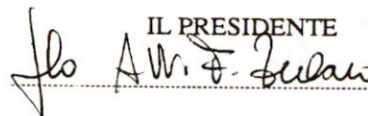
Taranto, li 13 GEN. 1995

p.c.c. IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE



Taranto, li 26 GEN. 1995

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE "ATTIVITA' ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Santo SANTORO)



IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 6 giugno 1994
Prot.1671



Avv. Arturo MASI
Presidente
AMAP
Via C. Battisti 657
Taranto

e, p.c.

Vice Prefetto
Vicario di Taranto
Dr. LEOPIZZI

Egregio Presidente,

così come concordato, Le riassumo in estrema sintesi quale la posizione che codesta Azienda potrà assumere, compatibilmente con le regole nazionali, per risolvere la questione controversa con le OO.SS. e relativa al contratto aziendale per i recuperi di produttività.

Nel ribadire che l'insieme delle vicende relative all'accordo in oggetto ha comportato, per i motivi giuridici già evidenziati, l'inapplicabilità dell'accordo stesso per il biennio 92/93, Le confermo che l'accordo interconfederale sul costo del lavoro del luglio 92 non consente la contrattazione aziendale se non nei limiti e con i criteri fissati dalla contrattazione nazionale.

Tale ultimo principio determina, quindi, al momento attuale, una situazione di stallo in quanto, come Le è noto, le relazioni sindacali a livello nazionale si sono bloccate e riprenderanno a seguito della mediazione del Ministro del Lavoro, On. Mastella, solo il giorno 14 giugno p.v.; non è però plausibile ipotizzare che tale contrattazione nazionale possa affrontare e soprattutto risolvere in tempi brevi la questione, atteso che vi sono altri passaggi di non facile soluzione.

Proprio per queste ragioni nel corso dell'incontro in Prefettura, venerdì, l'unico suggerimento che ho potuto esternare è stato quello "un pò provocatorio" di avviare la contrattazione aziendale (che ovviamente tenga conto della peculiare situazione che si è registrata a Taranto per tutta la questione inerente le delibere adottate e non potute eseguire) solo dopo e a seguito della disdetta dei contratti aziendali vigenti.

E' chiaro peraltro che tale indicazione dovrà essere ben compresa, nella forma e nella sostanza, da codesta Commissione Amministratrice e dovrà essere ben compresa ed accettata dalle OO.SS., maturando il convincimento che in tal modo si potranno ridefinire "in meglio" le condizioni organizzative del lavoro con conseguente riconoscimento economico ai lavoratori.

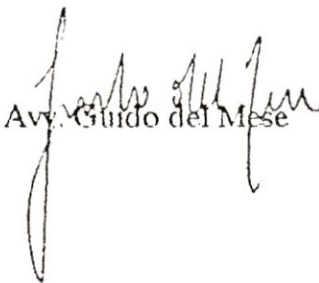
E' anche ipotizzabile che prima di procedere alla disdetta, ed anche al fine di evitare la stessa, le parti si incontrino purché sia ben chiaro che oggetto dell'incontro è la ridiscussione di una serie di accordi aziendali tuttora vigenti e che, come spesso avviene presso le nostre aziende, non consentono una effettiva ed efficace organizzazione del lavoro.



Ovviamente in questo incontro potranno essere anche considerati quegli aspetti che hanno formato oggetto degli interventi ipotizzati nel contratto aziendale mai applicato, ma solo ed in quanto siano ritenuti strutturalmente utili nel quadro di riorganizzazione del lavoro.

Ritengo di aver riassunto in termini chiari seppure di larga massima i vari aspetti che riguardano la situazione che mi è stata prospettata venerdì scorso, ritengo da ultimo doveroso ribadire l'esigenza che codesta Commissione si muova in modo unitario per conseguire i risultati che si è prefissa proprio perchè solo così si può riuscire a mantenere il dibattito con le OO.SS. nei termini e sui temi di interesse aziendale.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti


Avv. Guido del Mese

IL SEGRETARIO
Della Commissione Aziendale
(Dott. ssa Maria Paola Maresca)



A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)
Maria Fabiola Menenti



ALLEG. N° 1

Taranto,

20 MAG. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733



N. di protocollo 874/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

AI SIGNORI COMPONENTI LA
COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
DELL'A.M.A.T.
S E D E

RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (DELIBERAZIONE N° 220/93)

Si redige, di seguito, la relazione tecnico-giuridica richiesta, non senza avere prospettato le possibili lacune che la stessa potrà riportare in materia di diritto in considerazione del tipo di formazione accademica e/o professionale non preminentemente di taglio giuridico maturata dagli estensori della stessa.

La vicenda del premio di produttività trae origine dalle trattative avviate tra la Commissione Amministratrice e le rappresentanze sindacali dell'A.M.A.T. per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale scaduto alla data del 31 dicembre 1990. Nelle more delle suddette trattative, preso atto del ritardo determinatosi nella definizione dell'accordo e delle proclamate azioni di lotta delle organizzazioni sindacali, la Commissione, con propria deliberazione n° 202 del 25 ottobre 1991, ratificò il protocollo d'intesa sottoscritto tra una delegazione aziendale e le rappresentanze sindacali

[Handwritten signatures]



di C.I.G.L., C.I.S.L. e U.I.L. in data 28/09/1991. Con detto accordo l'Azienda rendeva "disponibili le somme corrispondenti al minor costo conseguente al pensionamento senza sostituzione verificatosi dall'1/1/1991 al 30/9/1991 e valutate per gli effetti economici fino al 31/12/1991", decidendo di erogare a titolo di premio eccezionale "una tantum" le somme rivenienti dalle suddette economie, visto che erano allora in corso "le trattative per la definizione dei programmi di recupero di produttività per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati". La spesa prevista nel citato provvedimento ammontava a lire 444.000.000.

Successivamente, con la deliberazione n° 221 del 2 dicembre 1991, venne revocata la deliberazione n° 202 del 25/10/1991 e venne ratificato il protocollo di intesa del 28/09/1991, così come novellato dal verbale di riunione del 27/11/1991, sottoscritto dall'Azienda e dalle rappresentanze sindacali di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L..

La rettifica si rese necessaria a seguito della accertata impossibilità di considerare le somme da corrispondere in esecuzione della succitata intesa quali compensi "una tantum" (non soggette alla contribuzione di natura previdenziale ed assistenziale), e si sostanziò nella sostituzione del periodo "erogare a titolo di premio eccezionale una tantum" con il periodo "erogare una anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti".



La stessa deliberazione autorizzò gli uffici preposti alla corresponsione, in favore del personale dipendente, dell'anticipazione delle somme in questione con le modalità previste nel più volte citato protocollo d'intesa, la cui spesa di lire 444.000.000 era prevista a carico del bilancio di previsione economico annuale dell'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER IL PERSONALE".

Nei primi mesi del 1992, in occasione della redazione del conto consuntivo dell'esercizio 1991, alla luce del disposto della deliberazione n° 221, che attribuiva alle somme corrisposte al personale dipendente natura di "anticipazione in conto recuperi di produttività conseguiti", tenuto conto che i lavori per la definizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale per il periodo 1991-1993 non erano giunti a termine e che una prima elaborazione dello stesso prevedeva l'integrazione delle somme già erogate a titolo di anticipazione per l'anno 1991, sino all'importo complessivo di lire 1.760.000.000 (a cui si pervenne sviluppando i primi dati disponibili), si appostò tra le passività del conto consuntivo dell'esercizio 1991, la somma di lire 1.100.000.000, quale fondo accantonato nell'eventualità di dovere corrispondere al personale dipendente ulteriori somme scaturenti dalla definizione dell'accordo.

A dette somma si pervenne stimando in lire 748 milioni gli ulteriori emolumenti scaturenti dall'eventuale ap

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature



provazione del contratto integrativo aziendale nella formulazione provvisoria del marzo 1992, ed in lire 352 milioni i relativi oneri riflessi a carico dell'Azienda (i due citati importi sono indicati ai righi quarto e quinto dell'allegato n° 20 del conto consuntivo 1991 e sono agevolmente riscontrabili dall'esame del libro giornale dell'Azienda dell'esercizio 1991, regolarmente bollato e vidimato).

Si rileva, quindi, che la complessiva somma di lire 1.100.000.000, stimata secondo il prudente apprezzamento degli estensori del bilancio 1991, costituiva un accantonamento di bilancio inteso ad accertare il probabile ulteriore costo che sarebbe venuto a gravare sul conto economico del 1991 dall'applicazione a regime del contratto integrativo allora in itinere e la sua determinazione prescindeva da qualsiasi valutazione circa incrementi di produttività eventualmente realizzatisi in Azienda nell'anno 1991.

Successivamente, con la deliberazione n° 104 del 09/06/1992, la Commissione Amministratrice approvò il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali C.I.G.L., C.I.S.L. e U.I.L. in data 12/05/1992. Il testo definitivo del contratto fissò in lire 660.000.000 il costo complessivo dello stesso per l'anno 1991, sulla scorta della constatazione che all'atto della sottoscrizione dello accordo, detto periodo era già interamente decorso.

La deliberazione n° 104 venne fatta propria dal



Consiglio Comunale con provvedimento n° 328 del 12/10/1992, ma quest'ultimo atto, in data 09/11/1992, venne dichiarato illegittimo, e quindi annullato, dalla Sezione di Controllo degli Atti degli Enti Locali, con proprio atto prot. 10470/12 a causa dell'irregolare costituzione dell'Organo deliberante (la Commissione Amministratrice risultò presieduta dal Consigliere Anziano e non dal Consigliere delegato in assenza del Presidente).

In data 05/12/1992 la Commissione Amministratrice, con propria deliberazione n° 323, ripropose al Consiglio Comunale il provvedimento n° 104 del 09/06/1992. Il Commissario Straordinario del Comune di Taranto approvò e fece propria la suddetta delibera con provvedimento n° 291 assunto in data 14/04/1993.

La Sezione Provinciale di Controllo, però, nella seduta del 14/05/1993, con atto prot. n° 5392, annullò la deliberazione n° 291 del 14/04/1993 del Commissario Straordinario Dott. Mendolia, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 19/09/1992 n° 384, convertito nella L. 438/92, il quale, all'articolo 7, sanciva il blocco della contrattazione salariale a livello sia nazionale che aziendale.

In data 11 settembre 1993 la Commissione Amministratrice assunse la deliberazione n° 220 con la quale, prendendo atto della impossibilità di applicazione del Contratto Integrativo Aziendale, stabilì che per quanto concerneva l'an



no 1991, "doveva considerarsi del tutto definita l'entità della cifra erogata già a titolo di anticipazione, sulla base di quanto accertato e contenuto per detto anno in sede di accordo aziendale sottoscritto con le OO.SS. in data 12/05/1992"; la Commissione decise, inoltre, di istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993, tra le voci del mastro "Spese di personale" apposita voce intitolata "Premio di produttività" con stanziamento di lire 1.100.000.000, pari alla somma dei seguenti fondi accantonati nel bilancio consuntivo 1991 e confermati nel consuntivo 1992: lire 748.000.000 per la quota da corrispondere a titolo di premio di produttività e lire 352.000.000 per gli oneri sociali (previdenziali e assistenziali); stabilì, ancora, di incrementare, tra i ricavi del bilancio di previsione 1993, la voce "sopravvenienze attive ed insussistenze passive" dell'importo di lire 1.100.000.000 utilizzando, appunto, i fondi già citati, accantonati nell'esercizio 1991; determinò, infine, di riservarsi la nomina, ad avvenuta esecutività del provvedimento, di apposito nucleo di valutazione per la verifica e quantificazione dell'eventuale premio di produttività da erogare al personale.

Nella premessa della deliberazione in questione vennero citati due provvedimenti adottati dal Governo e successivamente convertiti in legge, tendenti a contenere gli effetti incrementativi sulla spesa pubblica degli accordi in materia di retribuzioni, ovvero il D.L. 11/07/1992 n° 333, con-

Several handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page. There is a large, stylized signature that appears to be 'P. P.' or similar, and below it, another signature that looks like 'L. P.' or 'L. P.'. To the right of these, there are some initials, possibly 'A.' or 'L.'.



vertito nella legge 08/08/92 n° 359 ed il D.L. 19/09/1992 n° 384, convertito nella legge 14/11/1992 n° 438.

Il primo dei due citati provvedimenti, all'art. 2, prevede, ai commi terzo e settimo, fattispecie nelle quali potrebbe ricadere il disposto della deliberazione n° 220.

Il comma 3° recita testualmente: "Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991".

Il comma 7°, invece, recita: "Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o, comunque, determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiore al tasso programmato di inflazione".

Quest'ultimo comma, senz'altro applicabile alla deliberazione in questione dal punto di vista soggettivo, in quanto diretto anche alle aziende produttrici di servizi pubblici, è di dubbia applicabilità sotto l'aspetto del riferimento temporale. Non è chiaro, infatti, se il richiamo all'an

[Handwritten signatures]

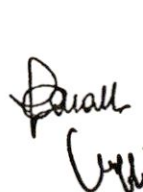


no 1992 debba essere inteso come momento di adozione della de liberazione oppure come periodo interessato dall'incremento di produttività. In quest'ultima ipotesi, considerato che il periodo con riferimento al quale dovrebbe calcolarsi la produttività è l'anno 1992, detto comma troverebbe piena applicazione (con le limitazioni ivi previste) alla delibera di che trattasi. Nella prima ipotesi, invece, rilevato che la delibera n° 220 è stata assunta nell'anno 1993, la stessa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del comma. Ad avviso degli scriventi, è appunto questa l'interpretazione corretta di quanto dettato nel 7° comma, nel senso che quando fa riferimento all'anno 1992 vuole limitare la sua applicabilità agli atti formati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sino al 31 dicembre 1992, a prescindere dal periodo rispetto al quale viene accertato e quantificato l'incremento di produttività. Questa interpretazione viene peraltro confermata dalla circolare della CISPEL del 17/07/1992 (allegata in copia alla presente relazione), alla pagina 3 dell'allegato B, ove si sottolinea che le delibere cui si applica il comma 7 non possono essere che quelle adottate in materia di retribuzioni e normazione del personale, dal 10 luglio al 31 dicembre 1992. Ad ogni buon conto, per fugare ogni residuo dubbio circa l'applicabilità del comma 7, potrebbe essere probabilmente di aiuto la consultazione degli Atti parlamentari del provvedimento.



Per quanto concerne il comma 3 del medesimo articolo, sorgerebbe lo stesso dubbio in merito al riferimento temporale, ma in tal senso soccorre l'art. 7, comma 4°, del D.L. 384/92, convertito nella legge 438/92, che estende a tutto il 1993 il contenuto della precedente disposizione di legge. Sicché, sia che si faccia riferimento al momento dell'adozione della deliberazione, sia che si prenda in considerazione il periodo nel quale viene misurata la produttività, il contenuto della delibera n° 220 rientrerebbe nell'ambito di applicazione rispettivamente della legge n° 438/92 o della legge n° 359/92.

Ad avviso degli scriventi, però, è dubbia l'applicabilità tanto del comma 3° dell'art. 2 della legge n° 359 dell'08/08/1992, quanto del comma 4° dell'art. 7 della legge n° 384 del 14/11/1992 alle aziende speciali di trasporto pubblico urbano. A sostegno di questa tesi vi sarebbero due precise argomentazioni. La prima di esse si fonda sul fatto che la legge n° 359 sembrerebbe rivolta al pubblico impiego, nella cui normativa sono appunto previsti i "fondi di incentivazione" ed i "fondi per il miglioramento dei servizi". Tale assunto sarebbe confermato dalla circostanza che, laddove la legge n° 359 abbia voluto estendere i suoi effetti a soggetti giuridici non rientranti nella normativa del pubblico impiego, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto, ad esempio, nel comma 7° dell'art. 2 riferito, appunto agli enti ed alle




aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità.

La seconda argomentazione poggia sulla considerazione che l'art. 7 della legge n° 438/92 (nel quale è appunto contenuto il più volte citato comma 4°), intitolato "Misure in materia di pubblico impiego" e contenuto nel Capo III intitolato "Pubblico impiego", laddove intende estendere il proprio dettame anche alle aziende produttrici di servizi pubblici (si veda il comma 1°) ne fa espressa menzione.

Ma anche a prescindere dai suesposti dubbi a proposito dell'applicabilità delle due suddette norme, si dovrebbe a questo punto verificare che le somme eventualmente da determinare quali recuperi di produttività (assimilate nella delibera alle somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati) trovino capienza nei correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

A questo proposito è da rilevare che la premessa della deliberazione n° 220 si fonda su dei presupposti non del tutto esatti, ad avviso degli scriventi, laddove recita: "CONSIDERATO che l'accordo aziendale in questione, sottoscritto dalle parti sin dal 12/maggio/1992 e preceduto da un protocollo d'intesa risalente al 1991, è diretto al recupero di produttività in funzione del quale prevede l'attribuzione di incentivi/benefici che non vengono, come tali, a far parte della retribuzione normale e non costituiscono, quindi, mi-

[Handwritten signatures]



glioramento salariale rispetto a quello in godimento, ma sono piuttosto assimilabili a quelli relativi ai cosiddetti "fondi di incentivazione" e ai "fondi per il miglioramento dei servizi" previsti dagli accordi di comparto delle varie amministrazioni pubbliche...".

In realtà, invece, l'accordo aziendale sottoscritto dalle parti il 12 maggio 1992, altro non è che il "Contratto Integrativo Aziendale per il triennio 1991-1993" che, sebbene fosse imperniato comunque su una serie di misure organizzative tutte finalizzate alla realizzazione di recuperi di produttività, non prevedeva l'attribuzione di benefici/incentivi avulsi dalla retribuzione normale ma, al contrario, stabiliva una serie di incrementi delle indennità già fruite dai lavoratori per effetto di precedenti accordi aziendali, ed un certo numero di nuove indennità la cui corresponsione sarebbe avvenuta, per la quasi totalità di esse, mensilmente, a partire dal momento in cui si fosse perfezionato l'accordo e salvo poi verificare, a consuntivo, che gli interventi di carattere organizzativo previsti fossero stati effettivamente realizzati.

In altri termini, pur non rientrando i predetti miglioramenti nella definizione di "retribuzione normale", per la circostanza di non essere previsti dalla contrattazione formata a livello nazionale, e comunque perchè in ogni caso subordinati ad una verifica successiva, essi avrebbero co-

[Handwritten signatures]



stituito, nel caso di corresponsione, delle competenze accessorie che, in quanto tali, sarebbero state poste a ruolo e avrebbero contribuito, peraltro, alla formazione della retribuzione sulla quale calcolare i trattamenti pensionistici da parte dell'I.N.P.S..

Per effetto di quanto appena esposto, il limite fissato tanto dall'art. 7, 4° comma, della legge n° 384/92, quanto dall'art. 2, comma 3°, della legge n° 359/92, cioè che i fondi di incentivazione non possono essere attribuiti in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991, produce l'effetto di rendere di fatto non utilizzabili i fondi accantonati nel consuntivo 1991 (lire 1.100.000.000) caratterizzati dalla specifica destinazione di finanziare gli ulteriori oneri del contratto integrativo relativi all'esercizio 1991. Né, d'altra parte, tali stanziamenti potevano essere previsti nel già detto bilancio, considerato che gli elementi retributivi di cui si è detto sopra (fondi di incentivazione, fondi per il miglioramento dei servizi, premio di produttività) non sono contemplati tra le voci che costituiscono la retribuzione degli addetti alle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.

Un'ultima considerazione rimane da fare in merito al parere di legittimità espresso dal Segretario Generale sul premio di produttività nella deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto n° 2044 del 6/11/'93,



laddove lo stesso funzionario condiziona l'erogazione del premio al presupposto che si siano registrate economie confluite in un avanzo di amministrazione e che, comunque, la erogazione stessa non comporti incremento del contributo posto a carico del bilancio comunale o incremento della perdita di esercizio nel bilancio aziendale.

La condizione di cui innanzi è stata superata con i chiarimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 10/02/1994, supportati dalla dichiarazione resa in merito dal Direttore di Esercizio dell'Azienda con la quale viene confermato che nessun aggravio di contributo o di perdita si verificherebbe in caso di erogazione del premio di produttività. Si evidenzia comunque che, naturalmente, in caso di mancata erogazione del premio stesso, si registrerebbe una sopravvenienza attiva a favore del bilancio dell'esercizio in cui tale evento dovesse verificarsi.

Si conclude la presente relazione con la constatazione che, fatti salvi possibili errori di valutazione compiuti nella disamina che precede, l'unico riferimento normativo nel quale ricadrebbe il disposto della deliberazione n° 220 dell'11/09/1993 è con tutta probabilità il comma 1° dell'art. 7 della legge n° 438/92, il quale prevedeva che con riferimento anche al personale dipendente da aziende produttrici di servizi di pubblica utilità, restava ferma sino al 31 dicembre 1993 la allora vigente disciplina emanata sulla

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. One signature is more legible, appearing to be 'G. G.', while the other is more stylized and partially obscured.



base degli accordi di comparto; che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 01/01/1994, e che per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi era corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità.

Distinti saluti.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

[Handwritten signatures on lined paper]



CISPEL

Confederazione
Italiana
Servizi
Pubblici
Enti
Locali



LR. CARPES
DR. CARALLO

Il presidente

Roma, 17 Luglio 1992

Me



Ai Presidenti e ai Direttori
delle Aziende ed Enti associati

ORO SEDI

Oggetto: misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (DL n. 333 dell'11 luglio 1992). Politica dei redditi, costo del lavoro, politica tariffaria dei servizi pubblici

La Cispel ha seguito con tempestività l'evolversi degli orientamenti di politica economica e finanziaria che, prima con la ripresa della trattativa della politica dei redditi e poi con il DL n. 333, sono stati intrapresi dal Governo con ricadute non solo sulla finanza degli enti locali ma anche sugli investimenti, sulla politica tariffaria, sulla contrattazione dei servizi pubblici locali.

Abbiamo posto in occasione della ripresa della trattativa triangolare al Ministro del lavoro l'esigenza di una attenta valutazione degli effetti derivanti dal blocco delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell'acqua e dei trasporti; abbiamo altresì ricordato al Ministro l'accordo sottoscritto dalle parti sociali nel dicembre scorso in ordine al contenimento tariffario entro il tasso programmato di inflazione (si veda la lettera allegata A).

Sia sulle tariffe ma anche sul DL n. 333 contiamo di sviluppare una iniziativa fortemente raccordata con le altre aziende delle autonomie e in particolare con l'Anci, che ha proposto nel documento conclusivo del Consiglio nazionale del 15 luglio la costituzione di un comitato di coordinamento di cui fa parte anche la Cispel per una energica comune iniziativa volta a chiedere al Governo la correzione delle misure adottate con la decretazione d'urgenza.

CART. MANOVRA ECONOMICA



I nostri uffici e in particolare il Dipartimento lavoro hanno predisposto una nota riguardante l'interpretazione delle norme del decreto n. 333 che rivestono un diretto interesse per le nostre aziende (si veda la nota tecnica allegata B).

Come é già risultato dai primi contatti avuti con alcune aziende risulta di grande utilità conoscere anche il vostro punto di vista, soprattutto per capire quali conseguenze si possono determinare dalla lettura delle norme nel concreto delle situazioni aziendali e locali.

Mentre resta vivo il nostro impegno a seguire ulteriori sviluppi della situazione in sede governativa e parlamentare, ci riserviamo di informarvi compiutamente al riguardo.

Con viva cordialità.

On. Avv. *Renzo Santini*
Renzo Santini

All/c.s.

cd/



Confederazione
Italiana
Servizi Pubblici
Enti Locali
CISPEL



Il presidente

Roma, 8 luglio 1992

ALLEGATO A

On. Nino Cristofori
Ministro del Lavoro
Via Flavia, 6

R O M A

Caro Ministro,

sono certo che concordi sul fatto che un sistema efficiente di servizi rappresenta una condizione coesistente di sviluppo economico e sociale del Paese e anche un elemento non trascurabile per un risanamento non effimero della nostra economia.

Da questo punto di vista riteniamo che un blocco indifferenziato e indiscriminato delle tariffe, potrebbe produrre risultati estremamente pregiudizievoli.

Siamo consapevoli che l'emergenza inflazione impone misure straordinarie di contenimento, tuttavia riteniamo doveroso sottolineare che ove gli interventi non fossero ben mirati e calibrati le controindicazioni sarebbero ben più pesanti degli stessi effetti della cura.

Come le esperienze passate hanno dimostrato (l'ultima è quella del 1984) un blocco tariffario determina soprattutto in alcuni settori (in particolare i trasporti urbani e gli acquedotti) la forte crescita delle perdite di esercizio delle aziende che a loro volta si riflettono direttamente sul disavanzo pubblico. Inoltre una tale misura provocherebbe la riduzione delle fonti di finanziamento interne e ciò si ripercuoterebbe sulla politica degli investimenti e quindi sullo sviluppo del settore e sulla qualità dei servizi.

Ciò non significa che non siamo disponibili a pensare ad un più razionale sistema di determinazione delle tariffe. In particolare ci sembra molto interessante la proposta, avanzata dal C.I.P. e ripresa dal Presidente Amato nelle dichiarazioni programmatiche, di adozione del "price-cap"; sull'argomento abbiamo condotto una specifica riflessione e contiamo di inviarti nei prossimi giorni una nostra nota tecnica in materia.

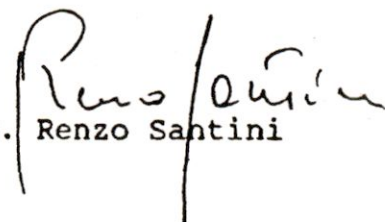


Il problema comunque è che la leva tariffaria è solo uno degli strumenti a disposizione per il miglioramento del sistema dei servizi. A tale proposito occorre sottolineare l'urgenza di porre mano alla riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici per il quale l'esame parlamentare del disegno di legge governativo è stato interrotto a causa dello scioglimento delle Camere. Medesima sorte ha avuto il disegno di riforma del settore degli acquedotti (Legge Galli), anche per il quale sarebbe indispensabile un preciso impegno da parte del Governo. Non va poi dimenticato il grosso problema dei trasporti pubblici locali, reso recentemente ancor più drammatico dalla mancata approvazione da parte del Parlamento del finanziamento delle quote dei disavanzi 1987-91 a carico dello Stato.

Per tutti i settori, poi, si pone l'esigenza di un abbattimento del costo del lavoro attraverso una serie di misure tra cui anche l'accesso alla possibilità di fiscalizzazione degli oneri sociali; norme che peraltro sono contenute nell'impegno sottoscritto dal Governo in occasione dell'accordo del 20/12/91.

Anche su questi punti chiediamo al Governo che nel corso della trattativa triangolare confermi e specifichi gli impegni di cui sopra che costituiscono non solo obiettivi non rinviabili per una efficace politica dei servizi pubblici locali, ma che sono anche parte indivisibile di una più generale e urgente manovra di risanamento economico e finanziario.

Cordiali saluti.

On. Avv.  Renzo Santini

BS/mpb



CISPEL

Confederazione
Italiana
Servizi
Pubblici
Enti
Locali



Dipartimento
lavoro

ALLEGATO B

NOTA TECNICA SUL DECRETO LEGGE N.333 DELL'11 LUGLIO 1992
RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA

Il decreto legge n.333 dell'11 luglio 1992 contiene agli artt. 2 e 6 disposizioni di immediato interesse per le aziende (sull'art.1, comma 1, che dispone la sospensione della concessione di mutui con onere totale o parziale a carico dello Stato a favore, tra l'altro delle aziende degli enti locali loro consorzi, con esclusione di quelli destinati al finanziamento dei disavanzi di esercizio nel settore del trasporto locale, si riferisce a parte).

Con riguardo, dunque, all'art.2 si segnala quanto segue.

Il 1° comma di detto articolo dispone il blocco totale delle assunzioni di personale dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 1992.

Le amministrazioni interessate sono quelle soggette alla legge n.554 del 1988 le cui disposizioni sulla limitazione delle assunzioni sono state prorogate di anno in anno fino al 1992 (Legge 30-12-1991, n.412, art.5).

Alla disciplina delle suddette amministrazioni sono soggette le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali (art.4 della legge 554/1988) sicchè queste soltanto scontano il blocco totale delle assunzioni di cui si è detto.

La norma del 1° comma del D.L. n.333 nel sancire il blocco richiama la legge n.554 unicamente per individuare i soggetti destinatari del provvedimento limitativo mentre non fa rinvio alle altre disposizioni della legge n.554, limitandosi ad escludere dal divieto di nuove assunzioni "quelle consentite da specifiche disposizioni legislative".

Sembrerebbe, pertanto, che venga a cadere per il semestre considerato la possibilità (cui fa riferimento l'art.2 della legge n.554/1988) di attenuare gli effetti delle disposizioni limitative delle assunzioni con il ricorso al decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio a fronte di effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali delle amministrazioni, enti, aziende interessate.



Ciò tanto più che il riferimento a "specifiche disposizioni legislative" sembra vada inteso non già come "autorizzazioni in deroga" ma come "disposizioni legislative che prevedono deroghe" secondo la formulazione del comma 5 dell'art.5 della legge n.412/1991 (cfr. art.1, comma 3, legge n.407/1990; legge n.144/1989; art.1, comma 8, legge n.544/1988; art.2, comma 6, legge n.554/1988).

Il comma 2 dell'art.2 del D.L. n.333 impone anche per le pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, il rispetto del tasso di inflazione programmato [4,5] nel senso che per l'anno 1992 non possono essere erogati ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica qualora quelli già applicati abbiano superato il tasso in questione. Ciò comporta in pratica la sospensione dell'aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni e il mancato congruaggio tra inflazione reale e programmata.

Il comma 7 poi dello stesso art.2 opera il blocco della spesa per il personale in relazione al corrispondente blocco delle tariffe in fase di attuazione attraverso apposita direttiva del CIP.

La disposizione, rivolta agli enti, aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, non consente, per l'anno 1992, di adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci.

La disposizione si riferisce all'anno 1992 ma trattandosi di provvedimento d'urgenza entrato in vigore solo l'11 luglio, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è da escludere che possa produrre effetti per il passato e ~~travolgere provvedimenti adottati fino al 10 luglio~~ tanto più che il legislatore, laddove ha inteso operare il blocco delle retribuzioni con effetto retroattivo lo ha sancito espressamente come nel successivo comma 9 del medesimo articolo con riferimento al trattamento economico del personale dirigente dello Stato che "resta determinato nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992".

Deve trattarsi dunque di delibere da adottarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge che ha posto il condizionamento cui si è accennato innanzi (non comportare peggioramento dei saldi di bilancio) sicchè i miglioramenti contrattuali conseguenti al rinnovo di contratti collettivi definiti e approvati (art.72, 1° comma, del D.P.R. 902/1986) entro la data del 10 luglio 1992 restano acquisiti dai lavoratori e vanno corrisposti secondo la cadenze contrattuali.



Parimenti devono intendersi confermati i provvedimenti di aumento delle tariffe adottati entro la data del 5 luglio (l'invarianza delle tariffe che prelude a un blocco formale richiede provvedimenti a tutt'oggi in corso di adozione) in corrispondenza anche degli impegni tra Governo e parti sociali assunti con il protocollo del 10/20 dicembre 1991.

Sarebbe assurdo e praticamente inoperante far retroagire al 1° gennaio 1992 gli effetti del D.L. n.333 sia sul piano tariffario che su quello della contrattazione collettiva, comportando la restituzione all'utenza degli aumenti tariffari e il recupero nei confronti dei lavoratori degli aumenti convenuti in sede di rinnovo contrattuale con la conseguente riapertura del negoziato e la prevedibile reazione sul terreno sindacale.

Confermando quindi che le delibere cui si applica il comma 7 non possono essere che quelle adottate, in materia di retribuzioni e normazione del personale, dal 10 luglio al 31 dicembre 1992 occorre individuare quale sia il "saldo di bilancio" che non deve risultare "peggiorato" dalle delibere in questione.

Il saldo va innanzitutto determinato tenendo conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti; quindi non coincide con quello del preventivo approvato che abbia tenuto conto di introiti derivanti da adeguamenti tariffari successivamente non adottati.

Il saldo medesimo nei cui confronti va riscontrato il peggioramento o meno arrecato da delibere sul trattamento del personale non può essere neppure quello del conto consuntivo dell'anno precedente perchè ciò comporterebbe la proiezione degli effetti della disposizione del comma 7 anche sugli atti antecedenti all'entrata in vigore del decreto, circostanza questa esclusa per quanto osservato in precedenza.

La mancanza del comma 7 di uno specifico riferimento cui rapportare il saldo di gestione, a differenza di quanto operato nel precedente comma 6, induce a ritenere che la determinazione del saldo di bilancio è operazione composita che ha riguardo al consuntivo alla data di entrata in vigore del decreto e alla proiezione della situazione economica finanziaria fino al 31 dicembre depurata degli aumenti tariffari e dei prezzi preventivati per il secondo semestre del 1992.

Il saldo (attivo o passivo che sia) così determinato costituisce la base di riferimento per valutare se delibere inerenti il trattamento del personale ne comportino o meno un peggioramento (aggravando il disavanzo o riducendo gli utili) e siano pertanto contra legem o legittime.



Ne consegue che qualsiasi delibera assunta successivamente al 10 luglio 1992 che comporti incremento diretto o indiretto della spesa del personale, per essere conforme a legge e, quindi, non comportare peggioramento nel senso innanzi precisato del saldo di bilancio, individuato come sopra, deve trovare corrispondente compensazione in altre poste di bilancio e "comunque" non deve determinare "variazioni del costo complessivo del personale superiori al tasso programmato di inflazione".

Il legislatore, infatti, ha posto ai soggetti destinatari della norma due limiti: quello di non comportare peggioramento del saldo di bilancio delle gestioni dei servizi di pubblica utilità con i provvedimenti riguardanti la spesa del personale e quello in ogni caso (cioè anche quando sia garantita l'invarianza del saldo di bilancio) di contenere l'incremento della spesa del personale entro il tasso di inflazione programmato.

La valutazione della variazione del costo del personale non può che essere riferita all'intero anno 1992 ma gli effetti di vincolo sulle delibere relative si esplicano soltanto su quelle adottate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge cioè, coerentemente a quanto osservato in precedenza, su quelle adottate successivamente al 10 luglio 1992.

Questo secondo limite è comune a quello posto dal comma 6 dello stesso art.2 per le amministrazioni pubbliche soggette alla legge n.93/1983 ma la disciplina dettata per queste ultime è più favorevole rispetto a quella degli enti, aziende e società produttrici di servizi di pubblica utilità perchè prescinde dalla salvaguardia del saldo di bilancio sicchè gli incrementi della spesa del personale possono essere adottati anche nel caso che comportino un peggioramento del saldo finanziario dell'amministrazione pubblica.

Infine è da osservare che rinviando il comma 7 la valutazione dell'incidenza dei provvedimenti sulla spesa del personale al saldo dei bilanci dei singoli enti, aziende o società ne risulta compromessa l'uniformità di disciplina conseguente ad un contratto collettivo nazionale, che troverà applicazione caso per caso secondo la situazione economico finanziaria delle aziende interessate. Ciò in pratica significa vanificare o paralizzare per il secondo semestre dell'anno 1992 ogni forma di contrattazione nazionale.

E' pertanto indispensabile per ovviare a tale inconveniente eliminare dal comma 7 il riferimento ai bilanci aziendali e uniformare la disciplina delle aziende produttrici di servizi di pubblica utilità a quella operante, sotto l'aspetto dei principi, per le amministrazioni pubbliche.



Con riguardo all'art.6 si segnala quindi:

- l'aumento (1° comma) delle aliquote contributive a carico dei lavoratori, in ragione di 0,8 punti, dovute all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. ed alle forme di previdenza esclusive (CPDEL) e sostitutive (Fondo autoferrotranvieri e INPDAI) della medesima. L'aumento decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto e cioè dal mese di luglio c.a.;
- l'esclusione (comma 3 e seguenti) dalla retribuzione, agli effetti degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro e salvo diversa previsione dei contratti collettivi (anche se stipulati anteriormente al D.L.), del valore del servizio di mensa comunque gestito ed erogato e dell'indennità sostitutiva di mensa percepita da coloro che non usufruiscono del servizio. La disposizione scaturita dall'intento di fare chiarezza sull'istituto e superare il conflitto interpretativo determinatosi in giurisprudenza non ha effetto retroattivo e opera soltanto per il futuro dall'entrata in vigore del decreto legge n.333. Restano ferme in ogni caso le disposizioni sull'assoggettamento della mensa ai contributi di previdenza e assistenza sociale e parimenti, per le prestazioni pecuniarie sostitutive del servizio, quelle dell'art.48 del T.U. II. DD. n.917/1986 per il computo ai fini fiscali. Infine, con disposizione integrativa dell'art.11 della legge n.300/1970 è riconosciuto alle R.S.A. costituite a norma dell'art.19 della stessa legge il diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (ove questa non disponga in proposito il diritto di controllare è praticamente inoperante).

PLC/ndg

Roma, 16 luglio 1992